



**ISTITUTO COMPRENSIVO "F. GIANNONE"**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado - Oppido L. e Cancellara  
P.zza Salvo D'Acquisto n.5 -Tel. -Fax-945018 - 85015 OPPIDO LUCANO (PZ)  
E-mail [PZIC82000C@istruzione.it](mailto:PZIC82000C@istruzione.it) E-mail [PZIC82000C@pec.istruzione.it](mailto:PZIC82000C@pec.istruzione.it)  
CM: PZIC82000C [www.icoppidolucano.gov.it](http://www.icoppidolucano.gov.it) CF: 80006270765



## **"REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA"**

Delibera n. 8 del 03 ottobre 2014

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Visto art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale",  
Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale",  
Visto art. 40, D.I. 44/01 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa",  
Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 "Gestione delle risorse umane",  
Visto art. 31, c. 4, D.I. 44/01 "Capacità negoziale",  
Visto art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale",  
Visto art. 35, CCNL Scuola del 29/11/2007 "Collaborazioni plurime",  
Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa",

### **DELIBERA**

di approvare il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001.

#### ***Art. 1. Finalità e ambito di applicazione***

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- b) realizzare particolari progetti didattici;
- c) realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali.

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente, altresì, quanto disposto dall'art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che recita testualmente:

*“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”*

### **Art. 2. Condizioni preliminari**

Le attività per le quali l'Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- a) coerenti col POF,
- b) coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- c) coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

### **Art. 3. Modalità di selezione e individuazione degli esperti**

La Dirigenza, anche attraverso la collaborazione dei responsabili dei Progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa, acquisisce i piani di lavoro e individua le necessità dell'Istituto. La Dirigenza stessa provvederà ad attivare la procedura del bando per l'individuazione dell'esperto esterno.

Il criterio fondamentale per la selezione e l'individuazione dell'esperto sarà quello della **valutazione comparativa**, attraverso la attribuzione di punteggi. La valutazione verrà quindi effettuata analizzando, in particolare, fermo quanto è richiesto nel bando:

- a) competenze;
- b) *curriculum vitae* del candidato;
- c) referenze;
- d) esperienze didattiche nel medesimo settore;
- e) pubblicazioni;
- f) altri titoli richiesti;
- g) costo proposto, se richiesto nel bando.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- a) assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- b) garantire la qualità della prestazione;
- c) valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- d) scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;

- e) fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29/11/2007;
- f) nel caso in cui, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Per il conferimento dell'incarico, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione di un'apposita commissione dallo stesso nominata. Conclusa la procedura di selezione, il Dirigente provvederà al conferimento dell'incarico.

#### ***Art. 4. Limite massimo del compenso attribuibile***

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

#### ***Art. 5. Stipula del contratto***

Nei confronti degli aspiranti all'incarico di insegnamento selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di pesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- c) il corrispettivo della prestazione;
- d) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e ss. del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti, l'oggetto dell'incarico e la durata.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

***Art. 6. Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.***

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica il Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del contraente.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

***Art. 7. Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale***

Ai sensi dell'art. 35, D.L. 44/01, il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti stipulati e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.

Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'albo online della scuola.

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della Legge n.241/90;

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Giuseppe Basilio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Marianna Catalano)